



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 15/10/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 2 settembre 2009, n. 458

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R. R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi (BR) - Proponente: Apulia eolica srl, Via Brisa n. 3 - 20123 Milano (MI).

L'anno 2009 addì 2 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con istanza del giorno 9.11.2006, acquisita al prot. n. 13307 del 10.11.2006 la Greenco Srl, con sede legale in A. Saffi n.34, 20123 Milano, ai sensi dell'art.4, c.3 della L.R. 11/01 chiedeva pronuncia di compatibilità ambientale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nei Comuni di Brindisi, Mesagne e San Donaci in provincia di Brindisi; allo scopo allegava SIA ai sensi dell'art.8 della LR 11/2001 e secondo le prescrizioni del RR 16/2006;
- con nota prot. n. 19562 del 20.11.2006, acquisita al prot. n. 14652 del giorno 11.12.2006, la Provincia di Brindisi - Gabinetto di Presidenza, scriveva per competenza ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Brindisi e, per conoscenza alla Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia ed Assessorato allo Sviluppo Economico, per invitare a sospendere i procedimenti autorizzatori relativi alla costruzione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, in attesa della definizione degli appositi piani e programmi in materia di energia previsti dalla legislazione vigente;
- con nota prot. n. 11108 del 22.11.2006 ed acquisita al prot. n. 14653 del giorno 11.12.2006 il Comune di Brindisi - Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio comunicava al competente Settore Ecologia Regionale l'apporto procedimentale dello stesso Comune in merito all'aspetto dell'inserimento urbanistico e paesaggistico;
- con nota prot. n. 1819 del 16.02.2007 ed acquisita al prot. n. 3528 del 02.03.2007 il Comune di Brindisi - Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio riscontrava la presenza di sovrapposizione di diversi aerogeneratori di parchi eolici attigui, tutti ubicati nel territorio del Comune di Brindisi;
- con nota prot. n. 532 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società integrazioni documentali e contestualmente invitava a procedere alle pubblicazioni di legge presso i comuni interessati e Provincia, contestualmente invitati a produrre parere ai sensi dell'art. 11 cc 2 e 4 della LR 11/2001
- con nota del 08.03.2007 ed acquisita al prot. n. 4475 del 16.03.2007 la società Green-co srl trasmetteva al richiedente Settore Ecologia gli elaborati integrativi richiesti con nota prot. n. 532/2007;
- con nota prot. n. 5001 del 22.03.2007 il Settore Ecologia chiedeva al Comune di Brindisi chiarimenti in merito all'iter sino a quel momento seguito dagli uffici provinciali e comunali competenti, al fine di dar seguito alle proprie procedure;
- con nota prot. n. 3411 del 29.03.2007 ed acquisita al prot. n. 6578 del 23.04.2007 il Comune di Brindisi - Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio ribadiva le sovrapposizioni esistenti tra i vari

aerogeneratori proposti sul territorio comunale e dava evidenza della necessità di acquisire titoli attestanti la legittimazione ad installare insediamenti eolici;

- con nota acquisita al prot. n. 7068 del 03.05.2007 il Comune di Mesagne comunicava al Settore Ecologia regionale il parere sfavorevole verso l'iniziativa di realizzazione del parco eolico, espresso nella DGC n 42/2007
- con nota prot. n. 4047 del 16.04.2007 ed acquisita al prot. n. 7098 del 04.05.2007 il Comune di Brindisi - Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio chiedeva al Settore Ecologia la sospensione dei procedimenti in itinere dei parchi eolici, fino alla approvazione del PRIE;
- con nota prot. n. 4190 del 23.04.2007 ed acquisita al prot. n. 8862 del 01.06.2007 il Comune di Brindisi - Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, riscontrando la comunicazione prot. n. 9102 del 06.04.2007 del Settore Ecologia del Comune di Mesagne, ribadiva la richiesta di sospensione dei procedimenti inerenti i parchi eolici in attesa della adozione del PRIE;
- con nota acquisita al prot. n. 8865 del 01.06.2007 il Comune di Mesagne attestava l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della notizia dell'iniziativa progettuale e della consegna dei relativi elaborati presso i propri uffici, dal 28.03.2007 al 27.04.2007 senza registrare osservazioni.
- con nota prot. n. 4866 del 14.05.2007 ed acquisita al prot. n. 9337 del giorno 11.06.2007 il Comune di Brindisi - Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, ribadiva il contenuto delle note precedentemente inviate;
- con nota acquisita al prot. n. 12685 del 01.08.2007 il Comune di San Donaci attestava la pubblicazione all'Albo pretorio della notizia dell'iniziativa progettuale e della consegna dei relativi elaborati presso i propri uffici, dal 08.06.2007 al 07.07.2007, senza registrare osservazioni.
- con nota acquisita al prot. n. 13218 del 21.08.2007 la Società Apulia Eolica srl comunicava al Settore Ecologia regionale di aver acquisito il ramo d'azienda della Greenco relativo alla iniziativa imprenditoriale di realizzazione del parco eolico e di rappresentarne sin d'allora i diritti;
- con nota acquisita al prot. n. 16511 del 19.10.2007 la Società Apulia Eolica srl comunicava al Settore Ecologia regionale di intendere il progetto articolato in due lotti chiedendo all'Ufficio competente di volere esprimere il giudizio di compatibilità per il lotto n.1 ricadente nel Comune di Brindisi.
- con nota prot. n. 16733 del 26.10.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente Apulia Eolica evidenza delle pubblicazioni di rito secondo l'art. 11, c.2 della LR 11/2001.
- con nota prot. n. 2562 del 12.11.2007 ed acquisita al prot. n. 388 del 10.01.2008 il Comune di Brindisi - Ufficio Tecnico/Settore Ambiente ed Edilizia Sostenibile trasmetteva al Settore Ecologia l'attestazione della avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio comunale del progetto della società Greenco srl nei tempi di legge, dal 22.12.2006 al 21.01.2007
- con nota prot. n. 1809 del 31.01.2008 il Settore Ecologia della Regione Puglia scriveva al Comune di Brindisi, al Sindaco dello stesso Comune e al Presidente della Provincia di Brindisi e, per conoscenza alle società proponenti i progetti di parchi eolici nel Comune, evidenziando la difficoltà nel dare avvio ai procedimenti di valutazione ambientale integrata di tutti i progetti ricadenti nel territorio comunale e rientranti negli scaglioni temporali di novembre 2006 e marzo 2007, per incompletezza degli atti amministrativi pervenuti. Sollecitava pertanto il Comune ad esprimere il parere di propria competenza in maniera coerente e definitiva;
- con nota prot. n. 828 del 03.04.2008, acquisita al prot. n. 7411 del 21.05.2008 il Comune di Brindisi - Ufficio Tecnico/Settore Ambiente, Edilizia sostenibile comunicava al Settore Ecologia di aver avviato le istruttorie inerenti i progetti relativi agli impianti di produzione di energia da fonte eolica nel periodo transitorio di cui al R.R. 16/2006;
- con nota prot. n. 779 del 14.04.2008, acquisita al prot. n. 7412 del 21.05.2008 il Comune di Brindisi - Ufficio Tecnico/Settore Ambiente, Edilizia sostenibile comunicava al Settore Ecologia l'avvenuta conclusione delle istruttorie dei parchi eolici proposti dalle società Puglia Wind Energy, GreenCo, Baltic Wind International APS ed Enel Produzione SpA, demandando la trasmissione dei relativi atti amministrativi al termine della fase di pubblicazione all'Albo pretorio comunale;

- con nota acquisita al prot. n. 8178 del 3.06.2008 il Comune di Brindisi-Ufficio tecnico/Settore Ambiente trasmetteva al Settore Ecologia regionale la copia della propria Determina Dirigenziale n. 99/08, con espressione di compatibilità ambientale subordinata all'acquisizione di dichiarazioni da parte dell'azienda circa contenuti tecnici non presenti nella documentazione acquisita;
- con nota acquisita al prot. n. 4989 del 19.05.2008 la società Apulia Eolica trasmetteva accordo stipulato con altra società proponente analoga iniziativa nel Comune di Brindisi, ovvero Puglia Wind Energy, per eliminazione delle reciproche interferenze. Tale accordo prevede la rinuncia, da parte della società Apulia eolica, degli aerogeneratori BRI-8 e -23. Il primo aerogeneratore è ceduto a favore di Puglia Wind Energy che, a sua volta rinuncia a due aerogeneratori dei propri;
- con nota acquisita al prot. n. 8531 dell'11.06.2008 la Società Apulia Eolica trasmetteva copia delle pubblicazioni richieste con nota 16733/07 secondo l'art. 11, c.2 della LR 11/2001; questa consegna risulterà poi perfezionata con trasmissione della nota acquisita al prot. n. 1225 del 29.01.2009 a seguito di richiesta da parte del Servizio Ecologia;
- con nota acquisita al prot. n. 9027 del 19.06.2008 la Società Apulia Eolica trasmetteva al Servizio ecologia regionale le controdeduzioni rispetto al parere sfavorevole espresso dal Comune di Mesagne;
- con nota acquisita al prot. n. 11403 del 08.08.2008 la Società Apulia eolica Srl trasmetteva al Comune di Brindisi e al Servizio ecologia regionale alcune puntualizzazioni in risposta al parere espresso dall'ufficio tecnico comunale in merito al progetto;
- con nota prot. n. 130506 del 30.07.2008 ed acquisita al prot. n. 13619 del 30.09.2008 la Provincia di Brindisi notificava al Settore Ecologia la Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1046/3289 del 22.07.2008, allegando alla medesima la Delibera di Consiglio provinciale n. 6/2 del 27.02.2007 approvante direttive e linee di indirizzo nella realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da ubicare nel territorio provinciale;
- con nota prot. n. 14127 del 10.10.2008 il Settore Ecologia chiedeva alle Società Apulia Eolica e Puglia Wind Energy un supporto digitale georeferenziato relativo all'accordo stipulato, più ulteriori eventuali aggiornamenti dello Studio di Impatto Ambientale, vincolando l'espressione del proprio parere di competenza all'acquisizione di detti elementi;
- con nota prot. n. 14165 del 13.10.2008 il Settore Ecologia chiedeva informazioni al Settore Industria circa le istanze di autorizzazione unica già rilasciate nel territorio del Comune di Brindisi;
- con nota prot. n. 11932 del 24.10.2008, acquisita al prot. n. 15872 del 12.11.2008 il Servizio Industria riscontrava la nota 14165/2008 del Settore Ecologia, dando esito a quanto richiesto;
- con nota prot. n. 16639 del 24.11.2008 la società Apulia Eolica riscontra alla nota di cui al prot. n. 41127/08, precisando che l'accordo intervenuto non ha comportato aggiornamenti dello Studio di Impatto Ambientale già consegnato. Contestualmente sono presentate ulteriori varianti: delocalizzazione degli aerogeneratori BRI-02 e -05. Sono altresì allegati supporto digitale georeferenziato e due tavole di inquadramento;
- con nota prot. n.17832 del 18.12.2008 il Servizio Ecologia chiedeva alla società proponente la presentazione di apposita convenzione ambientale con coinvolgimento dei Comuni interessati, con evidenza delle misure di ristoro ambientale da porre in essere ai sensi del punto 9) della D.G.R. n. 1462/2008;
- con nota acquisita al prot. n. 1037 del 27.01.2009 il Comune di Brindisi/Settore Ambiente, Edilizia sostenibile scriveva alla Società Apulia Eolica e p.c. al Servizio Ecologia regionale per comunicazioni di merito relative alla procedura, con riferimento alle varianti. Esprimeva sostanziale conferma di quanto già espresso con la nota prot. 8178 del 03.06.2008, già menzionata;
- con nota acquisita al prot. n. 1038 del 27.01.2009 il Comune di Brindisi/Settore Urbanistica, Assetto del territorio scriveva alla Società Apulia Eolica e p.c. al Servizio Ecologia regionale dichiarando di aver preso atto delle varianti intervenute sul progetto, senza porre eccezioni;
- con nota acquisita al prot. n. 1473 del 02.02.2009 il Comune di Brindisi/Settore Urbanistica, Assetto del territorio scriveva alla Società Apulia Eolica e al Servizio Ecologia regionale, attestando di aver

considerato le varianti progettuali accorse e specificando che l'intervento- ancorché rimodulato- non rientra nella perimetrazione del SIN e pertanto non è assoggettato a procedure di caratterizzazione ambientale del sito;

- con nota acquisita al prot. n. 1789 del 6 febbraio 2009 il Comune di Brindisi/Settore Ambiente, Edilizia sostenibile scriveva alla Società Apulia Eolica e p.c. al Servizio Ecologia regionale per confermare il parere di VIA e spiegando che lo stesso è rimasto subordinato alla richiesta di integrazioni, della cui necessità si chiede condivisione da parte della Regione Puglia;

- con nota acquisita al prot. n. 3115 del 09.03.2009 la Società Apulia Eolica scriveva al Servizio Ecologia regionale richiedendo di ritenere il progetto suddiviso in tre lotti distinti e funzionalmente indipendenti (uno per comune) e sollecitando l'istruttoria del lotto ricadente nel territorio comunale di Brindisi; trasmetteva altresì, in allegato, copia della convenzione stipulata con l'A.C. di Brindisi, sottoscritta in data 16.01.2009;

- con nota acquisita al prot. n. 3953 del 26.03.2009 la Società Apulia Eolica scriveva al Servizio Ecologia regionale, riscontrando alla nota prot. n. 17832 /08 ritrasmettendo la convenzione stipulata ai sensi del RR 16/2006 e della DGR 1462/2008;

- con nota acquisita al prot. n. 7770 del 24 giugno 2009 la società Apulia Eolica scriveva al Sindaco del Comune di Brindisi e p.c. al Settore UAT comunale e al Servizio Ecologia regionale, invitando la stessa A.C. a non voler sottoscrivere ulteriori convenzioni per la realizzazione di parchi eolici interferenti con quello proposto;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

La proposta progettuale illustrata nel seguito è relativa ad uno stralcio del progetto di impianto eolico proposto dalla Società Apulia Eolica, subentrata, nel ramo aziendale dedicato all'iniziativa, alla Società Greenco che aveva inizialmente titolarità sull'istanza, inquadrata nella finestra temporale novembre 2006, ex art. 8 del RR 16/2006.

La proposta completa riguardava la proposta di un parco eolico intercomunale, sviluppato tra i comuni di Brindisi, Mesagne e San Donaci. Essa comprendeva un parco di 68 aerogeneratori, così suddiviso:

- 23 nel Comune di Brindisi;
- 30 nel Comune di Mesagne (BR);
- 15 nel Comune di San Donaci (BR).

L'istruttoria relativa al parco eolico completo risultava, con alcune eccezioni già recepite, già eseguita dal comitato VIA regionale nella seduta del 16/12/2008, con espressione di parere favorevole di VIA per:

- 12 aerogeneratori nel Comune di Brindisi;
- 10 aerogeneratori nel Comune di Mesagne (BR);
- 6 aerogeneratori nel Comune di San Donaci (BR).

A seguito del parere del Comitato, l'Ufficio ha provveduto, come già indicato in narrativa, a inoltrare la richiesta di convenzione ambientale, ai sensi della DGR 1462/2008, stipulata dalla Società con i comuni interessati dall'intervento.

A seguito di tale richiesta la Società proponente trasmetteva copia conforme della Convenzione stipulata con il solo Comune di Brindisi; successivamente trasmetteva richiesta di stralcio della sola quota parte della proposta progettuale ricadente nel Comune di Brindisi ai fini di una valutazione separata. Tale richiesta ha rappresentato, nelle intenzioni del proponente, la volontà di soprassedere ad oggi all'istruttoria e al provvedimento relativo alle parti ricadenti nei comuni di Mesagne e San Donaci, la cui ripresa potrebbe essere richiesta a valle dell'eventuale ottenimento di idonee convenzioni anche con le medesime amministrazioni, con provvedimenti distinti.

Tale richiesta è stata valutata dall'Ufficio che ha ritenuto che la proposta relativa al solo Comune di Brindisi potesse funzionalmente configurarsi anche su lotti separati, senza significative lacune di elementi da porre a base della valutazione.

Anche rispetto alla soluzione prefigurata di allacciamento dell'energia prodotta, non vi sono condizioni ostative allo scorporamento del parco poiché la sottostazione di trasformazione è localizzata anch'essa nel comune di Brindisi, in località "Albanesi".

Queste circostanze hanno consentito di concludere il procedimento estrapolando, dall'istruttoria completa evasa dal Comitato, i passaggi riguardanti la quota parte di impianto ricadente in Brindisi.

Nelle ultime fasi della corrispondenza intercorsa, si registra anche una richiesta di delocalizzazione di due turbine, la n.2 e la n.5, che presentavano criticità ambientali segnalate dal Comune di Brindisi, Settore ambiente ed Edilizia sostenibile. Questa richiesta non è stata accolta dall'Ufficio, atteso che, al di là dell'entità significativa di detti spostamenti, pari rispettivamente a 350 e 190 m circa, gli stessi non consentirebbero il superamento delle criticità segnalate dall'UTC e recepite dall'istruttore regionale.

Lo stesso Settore Ambiente comunale infatti dichiarava, come da nota acquisita al prot. n. 1037 del 27 gennaio 2009 e già riportata in narrativa, di far ferma la pronuncia già espressa al di là degli spostamenti proposti.

Segue, pertanto, l'istruttoria aggiornata, relativa al solo lotto brindisino, avvallata dal Comitato VIA nella seduta del 30/7/2009.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

nome EST (m) NORD (m)

BRI_01 2766326 4496241

BRI_02 2766753 4496474

BRI_03 2767050 4496820

BRI_04 2767397 4496972

BRI_05 2765880 4495247

BRI_06 2766575 4495640

BRI_07 2767578 4496259

BRI_09 2768308 4496893

BRI_10 2765842 4494312

BRI_11 2766199 4494532

BRI_12 2766806 4495021

BRI_13 2767412 4494532

BRI_14 2768618 4495448

BRI_15 2769111 4495638

BRI_16 2767949 4495968

BRI_17 2770116 4495907

BRI_18 2770607 4496162

BRI_19 2766080 4493881

BRI_20 2767438 4493613

BRI_21 2767577 4494108

BRI_22 2768439 4494098

BRI_24 2767986 4494131

BRI_25 2767936 4494852

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

Il PRIE del Comune di Brindisi, redatto e successivamente approvato con delibera del Consiglio comunale, è ancora in fase di valutazione per la definitiva approvazione da parte dell'Autorità competente.

b - Impatto visivo e paesaggistico

Le torri saranno posizionate nel territorio comunale di Brindisi, a sud del centro abitato principale, in un'area delimitata ad ovest da SP80 ed a est da SP79.

Dallo Studio di impatto Ambientale prodotto dalla società proponente si rileva testualmente quanto segue: "dal punto di vista paesaggistico la zona non presenta caratteristiche di pregio, la vastità della piana, la lontananza dalle colline visivamente appena percettibili, non offrono elementi naturalistici di spicco. Non si rilevano emergenze storiche o vincoli sia archeologici che architettonici".

Questa considerazione può essere assunta e fatta propria dall'ufficio istruttore.

Saranno installate delle pale e dei pali tubolari utilizzando vernici antiriflettenti con tonalità cromatiche neutre; i cavidotti in media e bassa tensione saranno completamente interrati e l'area di cantiere opportunamente ripristinata. Le strade di servizio sono pavimentate con rivestimenti permeabili (macadam o simili). La disposizione delle pale in progetto evita il fenomeno del cosiddetto "effetto selva", cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte. Le dimensioni e la densità sono commisurate alla scala dimensionale del sito. Il progetto rispetta il criterio guida, che trova giustificazione anche nella riduzione delle interferenze aerodinamiche, che suggerisce di assumere una distanza minima tra le macchine di 3-5 diametri sulla stessa fila e 5-7 diametri su file parallele.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Rispetto alle prescrizioni dettate dalle istruttorie del Comune di Brindisi, in particolare i settori Ambiente e Urbanistica, si rileva utile evidenziare quanto segue:

- Il Settore Urbanistica rileva incongruente, rispetto alla presenza della già nominata Riserva, l'aerogeneratore BR-20 perché interferente con l'area annessa di protezione.

Lo stesso Settore Urbanistica comunale rileva incompatibile con le presenza di corridoi ecologici, censiti a scala comunale, anche l'installazione BR-02.

Tali osservazioni sono condivise e recepite dalla presente istruttoria.

d - Rumori e vibrazioni

Per la valutazione dell'impatto acustico sono state tracciate le "ASIP" Aree per lo Studio di Impatto Potenziale, ovvero comprensori individuati per l'analisi di dettaglio ai fini della selezione di una opportuna scala di indagine.

Le misure del livello sonoro di fondo hanno evidenziato valori compresi tra 49 e 67 dB.

Le isofone pari a 70 dB sono estese nel raggio di circa 200 metri dall' aerogeneratore; le isofone pari a 60 dB sono limitate in un raggio di circa 600 metri ed infine le isofone pari 50 dB ove il rumore di fondo sia intorno inferiore ai 40 dB si estinguono in un raggio di circa 2000 metri.

La relazione acustica recita, inoltre: "La zona III rispetta le condizioni sia dal punto di vista acustico che per le aree di buffer 1.000,00 m (definite dal Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia n. 16 del 04/10/2006) dall'area edificabile urbana, così come definito dallo strumento urbanistico vigente."

Da un'analisi comparata fra le isofone fornite dal proponente e la misura del Leq della pressione acustica ante operam, si rilevano probabili superamenti di immissione acustica post operam, della differenza di 5 dB(A) per il periodo diurno e di 3 dB(A) per il periodo notturno, (come prescritto da RR16 art.10 lett.d), inoltre non vengono indicati provvedimenti che si intendano adottare per far rientrare il rumore entro tali limiti differenziali. Le conseguenze di quest'analisi sono portate nelle conclusioni dei passaggi d'istruttoria.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Al fine di valutare l'impatto derivante da campi elettromagnetici ed eventuali interferenze è stata prodotta apposita relazione tecnica "Valutazione revisionale di impatto Elettromagnetico" e tavole con indicazione dello schema unifilare e della sottostazione di trasformazione (tav. 15.5 e tav. 15.6).

Lo studio è stato effettuato considerando le specifiche tecniche delle apparecchiature utilizzate nonché la tipologia di installazione prevista.

Dalla simulazione eseguita sull'intensità del campo di induzione magnetica risulta che il rispetto dei limiti di legge è garantito ai ricettori, essendo in ogni caso i valori del suddetto campo al di sotto dei limiti di Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi.

f - Norme di progettazione

Il progetto del parco eolico è conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera i).

Le opere edili previste consistono nella realizzazione di:

- fondazioni delle torri degli aerogeneratori;
 - sottostazione di trasformazione;
 - viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale;
- e non presentano particolari criticità di sorta.

g - Dati di progetto e sicurezza

Al fine di valutare l'impatto in caso di rottura accidentale degli elementi rotanti è stata calcolata la gittata massima della pala (relazione tecnica "Gittata massima della pala"). Lo studio dimostra che le turbine rispettano un quadro di condizioni estreme corrispondente alle loro classi di appartenenza, sulla base del quale sono progettate anche le fondazioni.

Le condizioni del sito rientrano all'interno dei parametri di riferimento della normativa in termini di velocità estrema del vento e di turbolenza attesa. In fase di selezione definitiva dell'aerogeneratore si

ritiene opportuno che il developer si tuteli ai fini della progettazione esecutiva chiedendo al costruttore (come consuetudine), una conferma dell'idoneità delle turbine per il sito (fitness for purpose). Tali distanze risultano inferiori sia alla distanza minima dalle strade comunali, provinciali e statali, sia alla distanza da eventuali fabbricati corrispondente a 250m (distanza ammissibile rispetto al livello del rumore, pertanto compatibile con la funzione residenziale- cfr Studio di Impatto Ambientale, pag. 120)

Si ritiene di assumere come gittata massima 250 m, in quanto oltre ad essere cautelativa rispetto la gittata di 175m della relazione di calcolo della gittata, risulta essere avvalorata da studi effettuati da ditte produttrici di generatori eolici.

h - Norme tecniche relative alle strade

Le opere edili previste consistono nella realizzazione delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori, della sottostazione di trasformazione, della viabilità interna - tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

La viabilità da realizzare consiste in una serie di strade e di piazzole al fine di raggiungere agevolmente tutti i siti in cui verranno sistemati gli aerogeneratori. Dette strade saranno successivamente utilizzate per la sola manutenzione degli aerogeneratori e saranno realizzate seguendo l'andamento topografico esistente in loco, cercando di ridurre al minimo eventuali movimenti di terra, utilizzando come sottofondo materiale calcareo e rifinendole con una pavimentazione stradale a macadam.

i - Norme sulle linee elettriche

Il progetto del parco eolico è conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera i).

In relazione all'entità della potenza da immettere in rete (140 MW) è stata elaborata una soluzione di consegna in AT. E' previsto un cavidotto interrato di interconnessione tra gli aerogeneratori con tensione pari a 30 KV ed una sottostazione di trasformazione 150/30 KV, da ubicare in località "Masseria Albanesi", nel Comune di Brindisi, e quindi l'immissione dell'energia in rete a 150 KV. Il tracciato degli elettrodotti interrati percorre per la maggior parte la viabilità esistente al fine di agevolare, in fase di esercizio, l'accesso ai cavi elettrici. Infatti, al riscontro dell'ufficio, risulta che la rete di cavidotti interrata (compresi allacciamenti interni) abbia uno sviluppo totale di più di 65 km, di cui circa il 15% impiegato su nuova viabilità.

Ogni aerogeneratore, in conformità a quanto richiesto dalle linee guida per aerogeneratori di potenza nominale superiore ad 1 MW, sarà dotato di trasformatore BT/MT alla base della torre.

Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro ed alla sottostazione di trasformazione MT - AT tramite cavidotto interrato; la sottostazione MT - AT verrà collocata nelle immediate vicinanze della stazione AT (150 KV) della rete di trasmissione elettrica nazionale.

j - Pertinenze

La superficie strettamente necessaria e di pertinenza di ogni singola torre, per le fondazioni ed il piazzale, per la cabina di trasformazione ed il locale tecnico non supera i 400 mq. Pertanto la superficie realmente occupata per la installazione dell'intero parco eolico risulta di 80.000 mq che corrispondono a circa il 4% di quella totale ipotizzata da impegnare (circa 220 ha). In tale previsione sono altresì comprese le strade e la superficie da utilizzare per i cavidotti.

Il progetto prevede comunque, al termine dei lavori di costruzione, l'inerbimento delle scarpate e la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali. la struttura di fondazione in calcestruzzo deve essere annegata sotto il profilo del suolo per almeno 1 m.

k - Le fasi di cantiere

L'analisi di tali aspetti è stata sviluppata nel capitolo relativo agli impatti sul suolo.

Il progetto del parco eolico è stato concepito in modo da rendere gli sbancamenti ed i riporti di terreno i

più contenuti possibile.

Per le opere di contenimento e ripristino sono previste tecniche di ingegneria naturalistica.

l- Dismissione e ripristino dei luoghi

In accordo R. R. 16/2006, la società proponente attiverà polizza fidejussoria al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione dell'impianto eolico; la vita media di un parco eolico è ad oggi stimata in 20-25 anni.

I materiali derivanti dallo smontaggio delle macchine sono per la maggior parte recuperabili, sia previo ricondizionamento che previa rifusione quali rottame. La rimozione delle torri e degli aero-generatori comporta tempi ristrettissimi e impatti limitati all'esercizio del parco. Le torri, una volta smontate, vengono posizionate tramite apposita gru su autoarticolati in maniera tale da poter provvedere al trasporto presso il costruttore per il loro ricondizionamento e il successivo riutilizzo.

m - Misure di compensazione

Non vengono prese in considerazione misure di compensazione che vadano al di là delle necessarie misure di mitigazione degli impatti principali.

Gli impegni in termini di compensazione sono corrisposti nell'atto aggiuntivo di convenzione stipulata dalla Società con l'amministrazione comunale di Brindisi, pervenuto con nota Prot. n. 3115 del 9 marzo 2009.

NOTE:

A seguito di accordo con la Società Puglia Wind Energy, la ditta proponente Apulia Eolica srl aveva rinunciato agli aerogeneratori nn. BRI 8 e BRI-23;

Puglia Wind Energy acquisisce, da Apulia Eolica srl, i diritti relativi al sito di installazione inizialmente previsto per l'aerogeneratore BRI 8, ricollocando su tale posizione un proprio aerogeneratore.

Atteso che:

a) rispetto alla opportunità della scelta del sito, ai sensi del RR16 art. 14 comma 2 lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k del Regolamento regionale (disposizioni transitorie) il progetto risulta non compatibile per gli aerogeneratori:

- BRI 2, in quanto ricadente in pieno in ambito ATD, secondo rimodulazione comunale del PUTT-p (Paesaggio e Beni Ambientali) regionale in particolare in un corridoio ecologico,

- BRI 17, in quanto- nella ratio della valutazione integrata- si è riscontrato che la coppia di aerogeneratori costituita dagli aerogeneratori nn BRI 17, di Apulia Eolica srl e dal n 25 del di PUGLIA WIND ENERGY srl, sono compatibili ambientalmente solo se considerati singolarmente, ma non se considerati nell'insieme, in quanto distanti reciprocamente una lunghezza inferiore a 5 volte il diametro, parametro ottenuto dal RR n16/06, art.10 lettera b, per applicazione estensiva rispetto a parchi eolici di differenti proponenti o comunque afferenti a due distinte istanze.

Dovendo operare una selezione, trovandosi questo ufficio nella necessità di escluderne una, si è scelto di farlo privilegiando l'installazione di PUGLIA WIND ENERGY srl, in virtù della sua maggiore distanza dalla strada comunale;

- BRI 09, di proprietà di Apulia Eolica risulta, nella valutazione integrata fra i proponenti Apulia Eolica e Puglia Wind Energy, incompatibile in termini di compresenza con le installazioni degli aerogeneratori nn 32 (ex BRI 8) e 33 di proprietà di Puglia Wind Energy, applicando nuovamente in modo estensivo l'art. 10 del Regolamento Regionale. Nella fattispecie si fa rilevare che la soppressione di uno qualsiasi dei due aerogeneratori della proposta di Puglia Wind Energy non avrebbe ugualmente consentito il

superamento di questa problematica.

b) rispetto al comma 3 (studi preliminari volti ad assicurare il soddisfacimento dei criteri tecnici) il progetto risulta generalmente compatibile;

c) rispetto al comma 4 (rispondenza ai contenuti di cui all'art.10, dalle lettere b alla lettera n), il riscontro può così sinteticamente essere espresso:

- non occorre verificarne la coerenza dell'intervento rispetto all'inquadramento nei vari PRIE di riferimento. Ad ogni modo, solo allo scopo di una verifica esplorativa di coerenza, si è provveduto ad una lettura incrociata dei dati della proposta con le previsioni del PRIE del Comune di Brindisi, già consultabile, laddove attendibili e coerenti con altri strumenti consolidati della pianificazione comunale quali PRG e PUTT;

- l' impatto visivo e paesaggistico vede il progetto compatibile solo nella misura in cui si ritengono escluse alcune installazioni, circostanza già prevista per altre cause evidenziate nel corpo della presente istruttoria;

- l' impatto su flora, fauna ed ecosistemi risulta rappresentato completamente solo a seguito di integrazione fornita dalla società, dietro richiesta espressa da questo Settore, relativa a "carta della vegetazione" e "carta degli impatti sugli ecosistemi".

Il Settore Urbanistica comunale rileva inoltre come inammissibile, rispetto a questioni naturalistiche e di salvaguardia degli ecosistemi, l'aerogeneratore BR-20 perché interferente con l'area annessa di protezione della "Riserva regionale naturale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci". Essendo il Comune qualificato come Ente di Gestione di questa area protetta, pur se il riscontro degli strati informativi da parte di questo Ufficio ha evidenziato che l'installazione ricade esternamente alla stessa, si ritiene opportuno recepire questa segnalazione come utile ad evitarne qualunque fattore di incidenza negativa, diretto o indiretto, sul comprensorio sottoposto a vincolo ambientale.

Per le torri BRI-10 e BRI-19 si intendono applicate le stesse misure di tutela che il Comune di Brindisi ha posto in essere per la torre BRI-20.

- circa l'impatto dovuto a "rumori e vibrazioni" l'intervento, così come rimodulato dagli esiti della presente istruttoria, è compatibile. La condizione della "rimodulazione" diventa necessaria soprattutto in relazione ad alcune criticità riscontrate:

? l'istruttore comunale dell'Assessorato all'Ambiente afferma che i limiti di impatto acustico nell'area di progetto vanno commisurati alla zonizzazione acustica approvata dalla competente Autorità che la indica come "area di classe I", più restrittivi, e non già a quelli del DPCM 1.3.1991;

? sul limite della isofona 60 db associata a BRI 05 ricade una costruzione di tipo "opificio agricolo", in prossimità del quale non viene preso alcun punto di misura, né contemplato quale ricettore sensibile nella relazione acustica;

? all'interno del campo dell' isofona 60 db associata a BRI 09 ricade la Masseria "Pigna Flores" che registra, secondo i contenuti della relazione acustica, un Leq pari a 49 db. Pertanto, dopo l'entrata in esercizio dell'impianti, si avrà un differenziale acustico di circa 11 db;

? all'interno della isofona 60 db associata a BRI 07 ricade una costruzione di tipo opificio agricolo avente una collocazione relativa simile a quella della Masseria Pigna Flores. Pertanto, dopo l'entrata in esercizio dell'impianti, si avrà un differenziale acustico simile a quello generato dal precedente aerogeneratore BRI 09;

? sul limite della isofona da 70 db associata a BRI 14 ed all'interno del campo della isofona 60 db ricadono due costruzioni di tipo "opificio agricolo", di cui una indicata come ricettore sensibile (Masseria Maffei: Leq misurato pari a 50 db); pertanto dopo l'entrata in esercizio dell'impianto si avrà un differenziale acustico di poco inferiore a 20 db;

? BRI 15 e BRI 18 generano una immissione acustica molto prossima a quella descritta per BRI 14;

Gli aerogeneratori sopra menzionati risultano quindi non conformi ai limiti imposti dal DPCM del 14/11/1997, in presenza di zonizzazione acustica comunale.

- Una generale condizione di compatibilità può invece essere riferita all'impatto legato a "Campi elettromagnetici ed interferenze".

- Circa le "Norme di progettazione", "Dati di progetto e sicurezza", "Norme sulle linee elettriche", "fasi di cantiere", "Dismissione e ripristino dei luoghi" l'intervento proposto non è compatibile per BRI 07, 09, 14, 15, 18 i quali distano meno della lunghezza, assunta come gittata, da fabbricati rurali diffusamente presenti nell'area.

- Circa le "Norme tecniche relative alle strade" e alle "pertinenze" occorre affermare che le indicazioni del progettista, laddove applicate coerentemente a quanto illustrato negli elaborati grafici, determinano un generale livello di sostenibilità dell'intervento relativamente alle opere ricadenti nel Comune di Brindisi.

- Circa la previsione progettuale di "misure di compensazione", la proposta si attiene ai contenuti minimi indispensabili e può ritenersi compatibile, facendo salva la necessità di conseguire poi ulteriori impegni in fase di stipula della convenzione con il Comune, come specificato in seguito.

Preso atto del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 16.12.2008, di quello integrativo reso il 30.07.2009 e le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ritenendo sussistente la compatibilità ambientale del progetto proposto da Apulia eolica srl, Via Brisa n.3- 20123 Milano (MI) nel Comune di Brindisi, propone parere favorevole alla compatibilità ambientale degli aerogeneratori:

identificativo

aerogeneratore EST (m) NORD (m)

BRI_01 2766326 4496241

BRI_03 2767050 4496820

BRI_04 2767397 4496972

BRI_06 2766575 4495640

BRI_11 2766199 4494532

BRI_12 2766806 4495021

BRI_13 2767412 4494532

BRI_16 2767949 4495968

BRI_21 2767577 4494108

BRI_22 2768439 4494098

BRI_24 2767986 4494131

BRI_25 2767936 4494852

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- acquisire il parere favorevole dell'AdB Puglia relativamente alle linee tecniche (strade e cavidotti) di collegamento tra alcuni aerogeneratori che interessano aree individuate dal PAI, in particolare quelle:
 - ? fra gli aerogeneratori BRI 4 e BRI 25, che attraversano area definita "AP" dal PAI e i canali "Grande Canale" e quelli indicati ai numeri "503", "505",
 - ? fra gli aerogeneratori BRI 1 e quelli successivi più a sud (11, 12), che attraversano il Canale "Grande Canale 491"[1];
- nella esecuzione delle opere forestali prevedere il pieno rispetto della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali, norme tecniche di gestione manutenzione, monitoraggio, sanzioni e quant'altro previsto dal Titolo IV; riporre particolare cura a tutte le alberature diffuse e a quelle stradali, soprattutto laddove la realizzazione degli aerogeneratori comporta l'istallazione di cantieri ed operazioni logistiche che costituiscano condizione di rischio per la vegetazione, fermo restando il conseguimento del nulla osta dell'Autorità regionale competente e dell'Ispettorato forestale;
- prevedere, sulla base di considerazioni condivise con l'istruttore dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Brindisi, un monitoraggio degli impianti effettuato attraverso studi che verifichino periodicamente i flussi di individui (avifauna) e le popolazioni presenti e registrate nell'area e una correlazione con gli impatti misurati. La relazione contenente i dati monitorati e le risultanze dovrà essere trasmessa alle autorità ambientali competenti del Comune di Brindisi e della regione Puglia per l'approvazione;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione, previa caratterizzazione;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

In relazione alla conformità della presente istruttoria all'art. 14, co 7 del R.R. n.16/06 e alle disposizioni della D.G.R. n. 1462/2008, attesa la nota prot. n. 11932 del 24.10.2008 dell'Assessorato allo Sviluppo

Economico - Servizio Industria, in base alla quale non risultano ad oggi ancora rilasciate autorizzazioni ad impianti eolici nel Comune di Brindisi, nonché la dichiarazione resa da quest'ultimo circa l'assenza di aerogeneratori installati sul proprio territorio, il calcolo del numero massimo di aerogeneratori consentiti si avvia con la valutazione ambientale integrata delle proposte progettuali incardinate nella finestra temporale definita a tutto novembre 2006.

Il numero complessivo degli aerogeneratori per i quali il giudizio di compatibilità ambientale è favorevole, non supera quello consentito dal parametro di controllo ante P.R.I.E., ovvero posto pari a 0,25 e, dunque, non risulta necessario applicare alcuna riduzione percentuale ai sensi del punto 6) della D.G.R. n. 1462/2008.

Il presente parere si riferisce unicamente alla compatibilità ambientale del progetto proposto e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato VIA nella seduta del 16/12/2008 e della successiva integrazione resa nella seduta del 30/07/2009;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto di impianto eolico nel Comune di Brindisi, proposto il 9.11.2006 dalla società Apulia eolica srl, con sede legale in Milano alla via Via Brisa n.3, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa. Tale parere è reso per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di far pubblicare, a carico del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della LR 11/2001;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli
